

*omissis (proprietario) fornisca prova dell'esistenza del vizio, della sua presenza già al momento dell'acquisto presso la concessionaria Grosso Vacanze avvenuto nel mese di ottobre 2010 e della riconducibilità di questo - se provato - a vizio di origine SEA...'*

Per i motivi già esposti è evidente che il nostro comunicato non ha alcun contenuto diffamatorio. Resta ferma la sua competenza tecnico-giuridica alla luce della quale saprà anche ragguagliare la cliente Sea circa i rischi di un'azione infondata.

Inoltre, ci risulta che i nostri associati già in data 23.01.2012 chiedevano a un venditore della rete autorizzata Elnagh di attivare la garanzia per la problematica al lavello della cucina. Addirittura vi sarebbe corrispondenza email con la società Sea risalente al 04.03.2012 cioè nei sei mesi successivi alla consegna del veicolo.

**Se poi la sua assistita intende disconoscere tale corrispondenza, A.N.C.C. ne prenderà atto per ripetere che la denuncia di un difetto di conformità dev'essere fatta con raccomandata con avviso di ricevimento per evitare che il venditore o il costruttore - di cui ci siamo benevolmente fidati - sostenga di non aver mai ricevuto l'email o la telefonata.**

Ciò precisato, il difetto risulterebbe denunciato nei sei mesi successivi alla consegna del veicolo. Ne consegue che lo stesso si presume sussistente al momento della consegna con onere a carico del venditore di dimostrarne l'inesistenza. Le basterà leggere l'art. 132 del codice del consumo per chiarirsi le idee sui termini della garanzia legale e sulla presunzione alla quale si fa riferimento. La preghiamo, invece, di specificare 'ai sensi di quale legge' la richiesta di assistenza in garanzia avanzata dai nostri associati non sarebbe 'ammissibile'.

Infine, mi duole farle notare due imprecisioni: la Sig.ra *omissis* è comproprietaria del veicolo unitamente al Sig. Antonio *omissis* e il veicolo è stato acquistato in data 01.10.2011 e non nell'ottobre 2010.

Tutto ciò premesso, l'A.N.C.C. conferma la propria disponibilità a ricevere ogni ulteriore osservazione che i soggetti in indirizzo vorranno far pervenire per integrare il comunicato che sarà diffuso sui siti internet dell'Associazione e sulla rivista INCAMPER.

Cordiali saluti.

La Presidente  
Isabella Cocolo



In allegato:

1. Avv. *omissis*, lettera del 03.10.2012;
2. Avv. *omissis*, lettera del 19.10.2012.

**29 ottobre 2012**

L'Avv. *omissis* risponde alla lettera inviata dall'Associazione con email del 22 ottobre 2012.

Di seguito il testo integrale.

**STUDIO LEGALE**

Avv. *omissis*

Via *omissis* - 20145 Milano

Tel. *omissis* - fax *omissis*

Milano, li 29 ottobre 2012

Via e-mail

Spett.le

Associazione Nazionale Coordinamento  
Camperisti

Alla c.a. Presidente sig.ra Isabella Cocolo

Via San Nicolò 21

50125 Firenze

[segreteria@coordinamentocamperisti.it](mailto:segreteria@coordinamentocamperisti.it)

Spett.le

Grosso Vacanze S.p.a.

Via divis. Alpina Cuneense 2

12040 Genola (CN)

Via email [reception@grossovacanze.com](mailto:reception@grossovacanze.com)

Oggetto: Sea -Elnagh / *omissis* / Grosso  
Vacanze

Autocaravan Elnagh Magnum30

Telaio n. 2027823 - immatricolato in data  
11-10-2011

Spett.le Associazione,

riscontro la Vostra ultima in data 22.10.u.s,  
per evidenziare quanto segue.

In primis, mi duole prendere atto della posizione della Vostra associazione, il cui scopo sociale sembra essere finalizzato al discredito del prodotto Camper, piuttosto che alla diffusione e tutela del medesimo.

In ogni caso, al fine di chiarire definitivamente la posizione di SEA sulla "questione lavandino" voglia l'Associazione da Lei presieduta prendere nota di quanto segue in ordine alla posizione del telaio Fiat, sul

**DIRITTO ALLA GARANZIA**